

	<p>Vargiu Scuola Srl Via dei Tulipani 7/9 09032 – Assemini (CA) Sito: vargiuscuola.it commerciale@vargiuscuola.it tel: 070271526, 070271560 partita iva: 03679880926</p>	 
---	---	--

Alle scuole della lista di distribuzione gratuita VargiuScuola Silver

VS_Svr 7/2020

Assemini, 12/02/2020

Il Responsabile Protezione Dati (RPD)

Nelle precedenti comunicazioni della nostra mailing list abbiamo detto di quanto sia importante che il dirigente scolastico, titolare del trattamento, formalizzi le nomine:

- dei **responsabili del trattamento**, che rispondono al pari del titolare del trattamento dell'osservanza del Regolamento UE, limitatamente ai trattamenti autorizzati dal titolare stesso
- degli **incaricati del trattamento**, persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare

Chiudiamo questo breve ciclo relativo alla formalizzazione delle nomine parlando del **RPD (Responsabile Protezione Dati) o DPO (Data Protection Officer)** figura imposta dal Regolamento UE 679/2016 a tutte le amministrazioni pubbliche (scuole comprese). Nel seguito cercheremo di chiarire l'effettivo ruolo e la funzione del RPD rispetto alla gestione dei trattamenti dei dati che deve condurre ad un rispetto sostanziale della legge attraverso un processo di adeguamento e riorganizzazione dell'amministrazione.

1. Le responsabilità del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento (il dirigente nelle istituzioni scolastiche) è colui che **determina le finalità ed i mezzi di trattamento** di dati personali e che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide **quali dati** trattare oltre che **perché e come** devono essere trattati. Il titolare è il capo che decide, ma è anche quello che sopporta le conseguenze nel momento in cui i trattamenti non rispettano la normativa vigente. Il Regolamento UE fissa dei principi generali che spetta al titolare del trattamento di calare nella realtà della propria amministrazione. Il problema è che il Regolamento non dice mai in modo esplicito e puntuale cosa debba essere fatto ma è il titolare del trattamento a dover decidere per la propria amministrazione. Ad esempio, per quanto riguarda le misure di sicurezza, dove il Codice Privacy (DL 196/2003) fissava delle **misure minime di sicurezza** specificate in un allegato alla legge, il Regolamento parla di **misure di sicurezza idonee** alla tutela dei dati trattati. Quali siano tali misure la legge non lo dice ed è onere del titolare di dimostrare l'idoneità delle misure adottate nella propria amministrazione (principio di responsabilizzazione).

2. I compiti del RPD

La normativa riconosce esplicitamente che l'adeguamento dell'amministrazione alle disposizioni normative è un processo difficile che necessita di competenze specifiche per cui impone a tutti i titolari delle pubbliche amministrazioni la nomina di un RPD, figura di alto livello professionale individuata all'art. 37 del Regolamento, con idonee competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi che deve essere coinvolta in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali. I compiti del DPO sono definiti dall' art. 39 del Regolamento (EU) 679/2016, e sono di carattere consultivo in materia di privacy, di vigilanza sull'osservanza del Regolamento e di raccordo con l'Autorità Garante per la privacy. Nello specifico i compiti previsti dal Regolamento per il RPD sono:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

3. Le competenze del RPD

Il RPD è una figura, interna od esterna all'amministrazione, con approfondite **competenze giuridiche, informatiche, di risk management, di analisi dei processi** che deve dimostrare:

- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa **un'approfondita conoscenza del GDPR**;
- Conoscenza delle **norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento**
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- familiarità con **tecnologie informatiche e misure di sicurezza** dei dati
- capacità di promuovere una **cultura della protezione dati** all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile.
- Livello di **conoscenza specialistica** proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento.

L'RPD è quindi una figura con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi che ha il compito di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda o un'amministrazione affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. Il suo ruolo è centrale nell'applicazione della legge perché non solo deve supportare l'amministrazione nel rispetto della normativa ma costituisce punto di contatto per le comunicazioni con il Garante o, se richiesto, con gli interessati.

Nonostante la centralità dell'RPD la normativa non dà indicazioni su altre caratteristiche che deve avere tale figura quali, ad esempio, titolo di studio o attestazioni formali delle competenze professionali. In particolare non esiste alcun albo degli RPD o corso abilitante alla professione ma il titolare può, nella sua scelta, prendere in considerazione certificazioni conseguite in seguito alla frequenza di un corso e al

superamento di un esame. Altrettanto importante ci sembra, ovviamente, la valutazione del titolo di studio che può essere preso in considerazione come criterio di valutazione.

4. Le incompatibilità

Valutate le competenze del RPD il titolare del trattamento, prima di operare la nomina, deve verificare che non vengano lesi i principi di **indipendenza** e di **assenza di conflitti di interessi** imposti dalla normativa.

Il Regolamento UE riserva al RPD un ruolo di “controllore” della conformità dell’ente alle disposizioni di legge che comporta una situazione di incompatibilità della carica rispetto a ruoli di personale interno o a incarichi esterni tali da consentire un’interferenza del RPD sulla determinazione delle modalità, finalità ecc. del trattamento dei dati, integrando un conflitto di interessi.

In questo senso ci sembra non accettabile la nomina del DSGA o di altre figure particolarmente attive nella gestione del trattamento dei dati personali (o perché concorrono a determinare le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali o perché li trattano con regolarità). La nomina di figure interne nel mondo della scuola è discutibile anche per gli aspetti relativi alla indipendenza della figura rispetto al dirigente scolastico titolare del trattamento.

Nel caso di RPD esterno interviene palesemente il conflitto di interessi per coloro che fanno dei trattamenti di dati personali per conto dell’amministrazione e come tali sono stati individuati responsabili del trattamento. C’è quindi una evidente incompatibilità, ad esempio, fra il ruolo di RPD e la fornitura e gestione del sito web dell’istituto o la manutenzione dei sistemi informatici.

5. E se il RPD non è stato nominato?

Una caratteristica saliente della normativa sulla privacy è la grande rilevanza delle sanzioni previste che può arrivare a 20.000.000 di euro o per le aziende, se superiore, al 4% del fatturato annuo globale cui può aggiungersi il risarcimento del danno materiale o immateriale causato. Altra caratteristica da prendere in considerazione è la rilevante sensibilità che dimostra sulla materia l’opinione pubblica e anche le scuole devono spesso far fronte ad osservazioni o contestazioni da parte del personale o dei genitori sui trattamenti di dati personali operati e sul rispetto della privacy. C’è inoltre da rilevare la facilità con cui un qualunque cittadino può far valere i suoi diritti rivolgendosi o all’amministrazione o, con una semplice mail e senza alcun costo, direttamente al Garante.

Tutti questi elementi ci inducono a raccomandare ai dirigenti scolastici di provvedere con tutti gli adempimenti di propria competenza per essere in grado di dimostrare che i trattamenti nella propria amministrazione avvengono nel rispetto della normativa e che eventuali violazioni dei dati personali (data breach) non sono in alcun modo a loro imputabili. Per garantire il principio di responsabilizzazione il titolare del trattamento deve prima di tutto provvedere alla nomina dell’RPD senza il quale è davvero arduo dimostrare l’idoneità di qualunque misura adottata. La mancanza dell’RPD oltre ad esporre a provvedimenti nel merito della contestazione comporta anche provvedimenti diretti a sanzionare l’omessa nomina.

Ciò significa che anche segnalazioni al Garante senza fondamento, che ci è capitato di gestire per conto di alcune scuole da noi assistite, invece di risolversi in niente possono avere come conseguenza rilevanti sanzioni a carico del titolare del trattamento per la venuta in evidenza della omessa nomina dell’RPD.

Vogliamo mettere in evidenza, poi, come la mancata nomina del RPD mette in grave difficoltà la scuola in caso di violazione di dati personali la cui notifica al Garante deve essere operata dal titolare entro le 72 ore dalla venuta a conoscenza del fatto. La comunicazione al Garante deve infatti avvenire con la intermediazione del RPD che verrà poi contattato dal Garante per ulteriori informazioni ed approfondimenti.

E’ anche il caso di evidenziare come non sia possibile nascondere la mancanza dell’RPD in una amministrazione pubblica considerato che i dati di contatto dell’RPD vanno:

- comunicati al Garante Privacy
- pubblicati nella sezione privacy realizzata nella home page del sito istituzionale
- riportati nelle informative agli interessati

6. Oltre la privacy

Nella nostra mailing list abbiamo spesso parlato della complessità del mondo in cui anche le istituzioni scolastiche devono operare. Tutte le pubbliche amministrazioni, infatti, sono oggi alle prese con rilevanti adempimenti che vanno ben oltre quelli imposti dalla privacy ma che sono necessari per l'attuazione della normativa sulla **trasparenza, l'accessibilità, il CAD e la lotta alla corruzione**. Il nostro invito è quindi quello di cogliere l'occasione offerta dalla nomina del RPD, imposta dal Regolamento UE, per individuare un consulente che abbia una adeguata struttura organizzativa e competenze specifiche ed approfondite **su tutta la materia di riferimento per le scuole e non solo sulla privacy**.

Vista la complessità della materia e degli interventi da adottare, che includono anche la revisione delle procedure e dell'organizzazione del lavoro, VargiuScuola si propone oggi alle amministrazioni scolastiche non solo come RPD ma anche nel ruolo di

- **Referente per la Transizione al Digitale** - per l'attuazione del CAD
- **Referente per la pubblicazione dati e per la trasparenza (inteso quale consulente)** – per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione
- **Referente per l'accessibilità** - per l'attuazione della normativa sull'accessibilità

Al di là della nomina dell'RPD, imposta dall'art. 37 del Regolamento UE, riteniamo che la presenza di referenti esterni (intesi come consulenti) sia l'unico modo per l'amministrazione scolastica di fare fronte ai rilevanti impegni normativi altrimenti inattuabili in una amministrazione piccola e carente di risorse come quella scolastica.

7. I servizi Vargiu Scuola

Vargiu Scuola cura oggi un canale gratuito di informazione e divulgazione rivolto alle istituzioni scolastiche alle prese con i rilevanti adempimenti imposti dalla normativa vigente.

Ulteriori servizi sono disponibili sulla piattaforma MEPA per l'assunzione dell'incarico di RPD e di consulente normativo, con i seguenti codici:

- **VS-RPD-1A: contratto annuale per incarico RPD e consulente** per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, digitalizzazione della PA (CAD) e lotta alla corruzione
- **VS-RPD-3A: contratto triennale (con possibilità di recesso annuale senza motivazione) per incarico di RPD e consulente** per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, digitalizzazione della PA (CAD) e lotta alla corruzione

Per le scuole che hanno già un RPD ma che sono interessate ai nostri servizi di assistenza e consulenza normativa mettiamo a disposizione a catalogo MEPA i seguenti codici:

- **VS-ALF-1A: contratto annuale per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza** per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, digitalizzazione della PA (CAD) e lotta alla corruzione
- **VS-ALF-3A: contratto triennale (con possibilità di recesso annuale senza motivazione) per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza** per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, digitalizzazione della PA (CAD) e lotta alla corruzione

Per ulteriori informazioni sui servizi prestati da VargiuScuola chiamare il numero 3336477109, mandare una mail a commerciale@vargiuscuola.it o consultare il [presente link](#).